



CORTE SPORTIVA DI APPELLO

SENTENZA

Sentenza n.CS9/23

L'anno 2023, il giorno 06 del mese di ottobre, in collegamento da remoto tramite Google Meet, si riunisce la Corte Sportiva d'Appello, composta dai Sigg.ri:

Pres. Claudio Zucchelli	Presidente
Cons. Giulio Veltri	Relatore
Pres. Giulio Castriota Scanderbeg	Componente

con l'assistenza del Segretario, Francesco Pantano.

L'udienza è convocata per la trattazione del reclamo in appello (**proc. CS8/23**) presentato da Zanchi Motorsport contro la decisione numero 8 sulle Commissari sportivi in data 7 maggio 2023 nei confronti del conduttore Labuda Adrian, pronuncia il seguente

FATTO

Il licenziato Matteo Zanchi ha proposto reclamo avverso la decisione n. 8 del 7/5/23, adottata dai commissari sportivi nell'ambito della manifestazione svoltasi in Lonato del Garda (BS) presso il circuito internazionale "South Garda Karting ", Rok Cup Italia Round 3, con la quale è stata comminata la sanzione dell'esclusione del Kart n. 227 condotto da Labuda Adrian del Team "Zanchi Motorsport".

La predetta esclusione è stata disposta a seguito della verifica tecnica effettuata sul volume della camera di combustione del veicolo. In particolare sono state effettuate due misurazioni: la prima ha prodotto il risultato di 9,48, la seconda quello di 9,47. Entrambi i risultati inferiori alla misura di cc 9,50 prevista dall'art. 7 punto 1 del regolamento tecnico Rok.

Il reclamante chiede l'annullamento della sanzione in quanto la verifica tecnica a base della stessa non sarebbe stata fatta nel rispetto dei tempi necessari ad ottenere la riconduzione della camera di combustione a temperatura ambiente, così come prescritto dall'art. 7 punto 2 del regolamento tecnico citato.

La causa è stata trattata all'udienza del 26 maggio 2023.

A scioglimento della riserva, il Collegio ha ritenuto necessario un approfondimento istruttorio "considerato che dalla verbalizzazione delle operazioni di verifica e misurazione non emerge né il tempo trascorso tra una misurazione e l'altra, né alcun elemento che comprovi il raggiungimento della temperatura ambiente prima dell'ultima e definitiva misurazione posta a base della sanzione espulsiva". A tale fine ha conferito incarico all'ing. Giandomenico Di Massa di provvedere, in contraddittorio con gli eventuali tecnici nominati dalle parti, alla misurazione del volume della camera di combustione del Kart 227, e al deposito di analitica relazione in ordine a metodo utilizzato e conclusioni raggiunte.

Il CTU ha depositato relazione peritale con la quale, "visto il risultato delle misurazioni effettuate il volume della camera di combustione del motore del kart numero di gara 227, matricola 36838" ha concluso nel senso che il predetto volume è conforme all'art. 7 punto 1 del regolamento tecnico della serie.

La causa è stata chiamata all'udienza del 6 ottobre 2023.



Il reclamante ha ribadito, anche alla luce delle risultanze istruttorie, la richiesta di annullamento del provvedimento sanzionatorio impugnato.

La Procura federale non si è opposta.

Ritiene il Collegio che il reclamo sia fondato per i seguenti motivi

DIRITTO

Il consulente tecnico ha ripetuto le operazioni di misurazioni sul motore, constatandone prima la corretta custodia e utilizzando lo stesso strumento in dotazione ai tecnici verificatori. Le misurazioni effettuate sono state due: la seconda ha dato quale esito un valore pari a 9,52 cm cubi.

Questo dato è già sufficiente per giudicare fondati i dubbi avanzati dal reclamante, ossia che in assenza di alcun elemento che comprovi il raggiungimento della temperatura ambiente prima dell'ultima e definitiva misurazione posta a base della sanzione espulsiva, il ridottissimo scarto volumetrico accertato debba essere imputato al mancato compiuto raffreddamento del motore.

Non essendovi contestazione circa la correttezza del procedimento di misurazione e l'iter logico seguito dal CTU per raggiungere le conclusioni, il Collegio è pertanto dell'avviso che, contrariamente a quanto affermato dai Commissari di gara, il volume della camera di combustione del Kart n. 227 sia conforme a quello previsto dall'art. 7 punto 1 del regolamento tecnico.

Per completezza di motivazione occorre dare atto di un ulteriore passaggio tecnico sul quale il consulente tecnico si è opportunamente soffermato.

In premessa si è dato atto dell'esito della seconda misurazione. Invero il consulente tecnico riferisce che ha prima delle misurazioni effettuate in adempimento dell'incarico ricevuto, ha condotto ad un valore di 9,47, pari a quello rilevato dai commissari tecnici di gara. Nondimeno – ritiene il consulente tecnico - tale esito non è in contraddizione con le finali conclusioni raggiunte, posto che nella misurazione deve comunque tenersi conto del margine di "incertezza" dello strumento utilizzato.

Nella sua relazione il consulente spiega che lo strumento utilizzato per le misurazioni, giuste prescrizioni del regolamento tecnico, è una "buretta da laboratorio meccanica o elettronica di Grado A". L'indicazione del grado A significa che lo strumento ha una precisione di misurazione che giunge sino a 1/20 di cm³ (0,05 cm³) o, detto in altri termini, ha una scala che non consente di apprezzare precisamente le misurazioni che siano inferiori a 0,05 (gli strumenti di scala B, meno precisi, hanno un range tra le due tacche di 0,1 cm³).

L'incertezza è cosa diversa dalla tolleranza. La tolleranza è legata a possibili errori o imprecisioni nella costruzione del componente meccanico, mentre l'incertezza è legata alla scala di misurazione dello strumento utilizzato per effettuare le misure.

Ad avviso del consulente il margine di incertezza dovrebbe sempre essere aggiunto alla misurazione rilevata. Applicando questo principio, anche la prima misurazione (e a ben vedere anche le due effettuate durante la gara) dovrebbe essere valutata come conforme. Aggiungendo a 9,47 il margine di incertezza di 0,05, si giunge infatti a 9,52.

Ritiene il Collegio che le conclusioni raggiunte sul punto da consulente siano corrette, posto che quando il regolamento tecnico stabilisce il grado di precisione dello strumento da utilizzare, implicitamente autorizza i



Automobile Club d'Italia

SPORT

verificatori tecnici a computare il margine di incertezza a favore del concorrente. Del resto, diversamente ragionando si scaricherebbe sul concorrente il margine che la stessa normativa tecnica ritiene accettabile.

Il reclamo deve pertanto essere accolto. Per l'effetto il provvedimento impugnato è annullato.

PQM

Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato.

Dispone la restituzione al ricorrente del contributo versato.

Pone definitivamente a carico di ACI sport le spese di consulenza, liquidate in €. 454,23 per costi accesso; €. 800,00 per onorario; €. 176,00 per IVA ed €. 4,00 per bollo.

Così deciso, in videoconferenza, 06.10.2023

Il Relatore

Il Presidente